



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... X Legislatura

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

---

**DISEGNO DI LEGGE N.143/2015 DEL 09/12/2015**

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Liquidazione risarcimento danno reimpianto vigneti uve da vino e spese di giudizio contenzioso Tribunale di Siena, iscritto al n. 917/2010 R.G., sentenza n. 936/2015 del 3/10/2015. Castello di Modanella s.r.l. in Liquidazione c/ Regione Puglia - Sardone Rocco - Ciccimarra Giuseppe + 1.



## RELAZIONE

SDL/AGR/2015/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza emessa dal Tribunale di Siena in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

L'Azienda Agricola Castello di Modanella s.r.l. (ora in Liquidazione), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Mini e Franco Ciseri, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena i sigg. Giuseppe Ciccimarra, Benedetta Falcichio, Rocco Sardone, nonché la Regione Puglia,



affinché - previa declaratoria di nullità o risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto il 28/9/2000 - tutti i convenuti venissero condannati in via solidale al risarcimento del danno per un importo pari ad €. 302.330,72.

Assunse parte attrice che, a seguito di acquisto, avvenuto nel 2000, tramite la mediazione del sig. Sardone, di un diritto di reimpianto di vigneto di proprietà dei sigg. Ciccimarra-Falcicchio della superficie di oltre due ettari in agro di Altamura, nel 2003 - a distanza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione al reimpianto in Toscana e dalla conclusione di tutti gli interventi agricoli - emergeva a seguito di un procedimento penale che il diritto oggetto di compravendita era inesistente.

Istruita la causa mediante prova testimoniale ed acquisizione di documenti, con sentenza n. 936/2015 l'Autorità Giudicante ha dichiarato la nullità del contratto sottoscritto il 28/09/2000 e, per l'effetto, ha condannato in solido la Regione Puglia e il sig. Rocco Sardone a risarcire parte attrice del danno subito, liquidato in complessivi €. 34.640,91, oltre accessori e rivalutazione monetaria, nonché a rifondere la società attrice di 1/5 delle spese processuali, liquidate in complessivi €.10.294,00, di cui €. 1.794,00 per spese documentate, oltre agli accessori di legge.

L'Avv. Franco Ciseri, con nota datata 13.10.2015, acquisita agli atti della Sezione Agricoltura al prot. AOO\_030/16/10/2015 n. 89960, ha inoltrato conteggio delle spettanze dovute come da dispositivo, qui di seguito riportato:

- €. 34.640,91= per sorte capitale;
  - €. 8.189,98= per interessi legali;
  - €. 6.207,98= per rivalutazione;
  - €. 2.890,91= per spese e competenze legali;
- per un totale di €. 51.929,78.

La quota parte spettante alla Regione Puglia è pari a complessivi €. 25.964,89=, così suddivisa:

- €. 17.320,46= per sorte capitale;
- €. 4.094,99= per interessi legali;
- €. 3.103,99= per rivalutazione monetaria;
- €. 1.445,45= per spese e competenze legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite pregresse e contestuale impinguamento del cap. 1318. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, di rivalutazione e di spese e competenze derivanti dalla sentenza vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione" e cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Agricoltura.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AGRICOLTURA  
Dott. Giuseppe D'Onghia

D.C.  
F.P.

L'ASSESSORE  
Dott. Leonardo Di Gioia



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Siena n. 936/2015.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Siena n. 936/2015, pubblicata il 3 ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 25.964,89=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue:

- variazione in diminuzione del cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse) UPB 6.2.1. limitatamente alla sorte capitale di € 17.320,46= e contestuale variazione in aumento del cap. 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" UPB 6.2.2. di pari importo.

- le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli come segue:

- cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota interessi" € 4.094,99=;
- cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione" € 3.103,99=;
- cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali": € 1.445,45=.

*[Handwritten signatures]*

